

# **REGOLAMENTO SUL DECORO URBANO**

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI E DEFINIZIONI**

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Definizioni

## **TITOLO II**

### **NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO**

Art. 4 – Divieti

Art. 5 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

Art. 6 – Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via

## **TITOLO III**

### **NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO**

Art. 7 – Scritte abusive

Art. 8 – Esposizione di panni e tappeti

Art. 9 – Vetrine e serrande dei negozi

Art. 10 – Oggetti mobili di proprietà privata

Art. 11 – Manutenzione degli edifici e delle aree e terreni privati

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 12 – Sanzioni

Art. 13 – Messa in ripristino dello stato dei luoghi

Art. 14 – Vigilanza

Art. 15 – Collaborazione dei cittadini

Art. 16 – Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

Art. 17 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

## Titolo I PRINCIPI E DEFINIZIONI

### Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni pubblici e privati, espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale.
2. Finalità del presente Regolamento sono dunque:
  - a) promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, prescrivendo divieti ed obblighi ma, soprattutto, incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini che agendo comportamenti virtuosi e civili migliorano la cura della propria città garantendo la piena fruibilità delle aree pubbliche.
  - b) eliminare il degrado urbano che compromette gli indicatori di benessere, alimentando al contrario un diffuso disagio sociale, fisico e relazionale.

### Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:
  - a) patrimonio pubblico, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
  - b) patrimonio privato, inteso come edifici, manufatti ed aree private.
  - c) Integra e completa quanto già previsto da specifiche norme, Ordinanze Sindacali e dai Regolamenti comunali (in particolare: Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, Regolamento attivazione Impianto Videosorveglianza Cittadina, Regolamento canone occupazione spazi e aree pubbliche e connesso procedimento amministrativo; Regolamento del verde pubblico e privato; Regolamento di Polizia Urbana.)

### Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:
  - a) **Decoro urbano**: un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino. Il decoro urbano rappresenta la bellezza e la dignità dello spazio cittadino, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo, esprime un concetto estetico e morale che riguarda la qualità sociale delle città e corrisponde alla responsabilità civile del cittadino nei confronti della collettività.
  - b) **Arredo urbano**: insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce: all'abitabilità dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, rastrelliere e schermature per le attrezzature afferenti il servizio di raccolta dei rifiuti poste sul suolo pubblico, ecc.); alla viabilità e alla segnaletica (a titolo esemplificativo: semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori, ecc.); ai sistemi di illuminazione pubblica (a titolo esemplificativo: lampioni, fari, ecc.).
  - c) **Fototrappole**: dispositivi di videosorveglianza mobile collocabili nelle zone specificamente individuate, di volta in volta, secondo necessità, dalla Giunta Comunale, sentiti preventivamente il Dirigente/Responsabile dei servizi preposti, per l'esercizio

delle attività di controllo e istituzionali di tutela e prevenzione dell'ambiente e dell'igiene del territorio, in coerenza ai principi di cui al presente regolamento;

- d) **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- e) **Abbandono di rifiuti**: si configura ogni qualvolta i rifiuti vengono lasciati lontani dai cassonetti o dai bidoni, sia nelle strade o aree pubbliche che su quelle private, secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti e dalla casistica giurisprudenziale;
- f) **Impianto di videosorveglianza**: si intende qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate nel Regolamento di gestione del sistema di videosorveglianza cittadina;

## **Titolo II**

### **NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO**

#### **Art. 4 – Divieti**

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo, i beni di cui all'articolo precedente, appartenenti al patrimonio pubblico.
2. E' fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico di cui all'art 2 comma a) e su arredi urbani di cui all'art. 3, comma b), in particolare sugli alberi, su pali dell'illuminazione pubblica, su paline semaforiche, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su cabine telefoniche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale. E' fatto inoltre divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario. (Il presente comma recepisce ed integra l'art. 14 comma 1 e 2 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni).
3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:
  - a) abbandonare rifiuti su tutto il territorio comunale e nelle aree private;
  - b) abbandonare rifiuti a terra presso i punti di raccolta dislocati sul territorio (isole informatizzate, contenitori di raccolta vestiti usati, contenitori oli esausti, contenitori di batterie esauste e medicinali);
  - c) abbandonare le deiezioni dei cani o di altro animale domestico su suolo pubblico o nelle aree pubbliche;
  - d) gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;
  - e) abbandonare rifiuti nei parchi e giardini pubblici;
  - f) modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere e, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
  - g) modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
  - h) utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione e ad uso personale ed esclusivo;
    - i) introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati;
    - j) Lasciare in stato di abbandono autoveicoli e motoveicoli sul territorio comunale.

#### **Art. 5 – Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico**

1. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, che non necessitino di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.
2. Gli oggetti posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
3. I contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti consegnati ad ogni utenza devono essere collocati e conservati all'interno di aree private o di pertinenza, come anche previsto nello specifico regolamento.
4. È vietato l'utilizzo di contenitori diversi da quelli previsti dal Gestore del servizio, in quanto la dotazione di contenitori per l'esposizione dei rifiuti è tale da coprire il fabbisogno delle utenze.
5. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione.
6. I contenitori devono essere esposti su area pubblica nelle modalità previste nel vigente Regolamento di raccolta dei rifiuti, con invito a procedere all'esposizione soltanto al raggiungimento della massima capienza.
7. I contenitori di norma devono essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta, al limite del confine di proprietà dell'utente, salvo casi specifici in cui i punti sono individuati e comunicati dal Gestore in considerazione di esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico, rispetto dell'assetto architettonico e del Codice della Strada.
8. Nei casi di contenitori autorizzati allo stazionamento sul suolo pubblico, nell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, dovranno essere previste specifiche prescrizioni afferenti all'eventuale obbligo di schermatura delle stesse attrezzature, a carico del richiedente, come indicate dal presente regolamento.
9. L'utente deve assicurarsi che il contenitore posizionato su area pubblica sia chiuso al momento dell'esposizione.
10. Non è consentita l'esposizione dei contenitori in giorni diversi e fuori dagli orari indicati dal Gestore per la raccolta. Ogni utente è tenuto a ritirare i propri contenitori e a ricollocarli all'interno dell'area privata secondo gli orari previsti nel Regolamento gestione rifiuti solidi urbani.
11. La manutenzione ordinaria dei contenitori per la raccolta domiciliare è a carico dell'utenza a cui sono stati assegnati secondo la regola del "buon padre di famiglia". I contenitori esposti su area pubblica devono essere mantenuti in buone condizioni di decoro e pulizia.
12. Il lavaggio è a carico degli utenti, fatta eccezione per i casi specificamente individuati dal Comune e dal Gestore.

#### **Art. 6 – Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via**

Fermo quanto previsto dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, si precisa che:

1. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di cui al successivo comma 2 a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di massimo m. 5 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.
2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 m dall'ingresso dell'attività, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti dal Regolamento

Comunale di Rifiuti Solidi Urbani in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne al bisogno la pulizia e la vuotatura.

### **Titolo III**

#### **NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO**

##### **Art. 7 – Scritte abusive**

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e sarà elevata la sanzione di cui all'art. 12.

##### **Art. 8 - Esposizione di panni e tappeti**

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, è vietato scuotere, stendere e asciugare tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché scuoterli, stenderli o asciugarli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti spazi ed aree pubbliche.

##### **Art. 9 - Vetrine e serrande dei negozi**

1. La lavatura e pulitura delle serrande e delle vetrine collocate all'esterno dei negozi e delle attività commerciali deve essere eseguita esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00.

##### **Art. 10 - Oggetti mobili di proprietà privata**

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. Nell'annaffiare i vasi posti sulle finestre o sui balconi, è vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull'altrui proprietà.

##### **Art. 11 – Manutenzione degli edifici e delle aree e terreni privati**

1. I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, ecc.).
2. I proprietari devono altresì vigilare sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.
3. I proprietari e i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini, siepi e orti, che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori. In particolare, detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.
4. Nel caso di mancato adempimento di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo, da parte dei proprietari e/o locatari, in relazione alle rispettive competenze stabilite dal codice civile, il Comune potrà intimare agli stessi l'adempimento entro un termine perentorio ritenuto

congruo. In caso di mancato adempimento, il Comune procederà, previa intimazione, a redigere apposita perizia per l'intervento e la notificherà, unitamente ad una nota spese, al proprietario e/o locatario. Tale intervento potrà essere realizzato d'ufficio imputando le spese al proprietario e/o locatario dell'immobile.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche per le aree ed i terreni privati, recintati e non, che ricadono nel centro urbano.

## Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 12 – Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti, si applicano le sanzioni riportate nel di seguito, ai sensi dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con le modalità e le forme previste dalla L. 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge.

Articolo violato	Comportamento vietato	Sanzione	Pagamento in misura ridotta
Regolamento del Decoro Urbano, art. 4, comma 1	Danneggiare, deturpare o comunque ledere con scritte, affissioni, disegni i beni pubblici	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i
Regolamento del Decoro Urbano, art. 4, comma 2	Affiggere manifesti al di fuori degli spazi autorizzati	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 100 per ogni manifesto
Regolamento del Decoro Urbano art. 4, comma 2 e Piano Generale degli impianti pubblicitari, art.14 comma 1 e 2	Depositare o mettere sui veicoli insosta materiale pubblicitario	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 100
Regolamento del Decoro Urbano art. 4, comma 3	lett. a); b); d); e)	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300
Regolamento del Decoro Urbano art. 4, comma 3	Let. c)	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro Urbano art. 4, comma 3	Dalla lett. f) alla lett. g)	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300
Regolamento del Decoro Urbano art. 4, comma 3	Dalla lett. h) alla lett. i)	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 200

Regolamento del Decoro Urbano art. 4, comma 3	Let. j): lasciare in stato di abbandono autoveicoli e motoveicoli sul territorio comunale	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 500
Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 1	Mancata manutenzione e pulizia di piccoli manufatti a scopo ornamentale posti su suolo pubblico a scopo ornamentale, nonché la pulizia dell'area circostante	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 100
Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 2	Mancata rimozione di piccoli manufatti a scopo ornamentali posti sul suolo pubblico durante attività stagionali	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 200
Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 3	Mancato mantenimento contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti all'interno delle aree private o di pertinenza.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 100
Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 4	Utilizzo di contenitori diversi da quelli previsti dal Gestore del Servizio	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 5	Mancata cura nel trasporto e nella conservazione dei rifiuti	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 6	Esposizione in caso di mancato raggiungimento della massima capienza del contenitore.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 7	Mancata esposizione contenitori al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta al limite del confine di proprietà dell'utente, salvo casi specifici in cui i punti sono individuati e comunicati dal Gestore in considerazione di esigenze di igiene, sicurezza, ordine	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50

	pubblico, rispetto dell'assetto architettonico e del Codice della Strada.		
Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 8	Mancata esecuzione di idoneaschermatura dei contenitori autorizzati allo stazionamento sul suolo pubblico	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 9	Mancata chiusura del contenitore al momento dell'esposizione	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 10	Esposizione del contenitore in giorni diversi e fuori dagli orari indicati dal Gestore.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 11	Mancata manutenzione ordinaria dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
Regolamento del Decoro Urbano art. 5, comma 12	Mancato lavaggio dei contenitori.	D.Lgs 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 25
Regolamento del Decoro Urbano art. 6, comma 1	Mancata pulizia dei marciapiedi dei locali prospettanti sulla pubblica via	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Urbano art. 6, comma 2	Mancata rimozione giornaliera - da parte dei titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali - di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nell'arco di una distanza del raggio di massimo m. 5 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi, tenendo conto delle modalità e degli orari diraccolta previsti dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 100



	dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.		
Regolamento del Decoro Urbano art. 6, comma 3	Posizionare nell'area di pertinenza dei locali di cui sopra, almeno unposacenero ad uso pubblico	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Urbano art. 7, comma 1	Imbrattamento e segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muretti, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato.	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 100 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i
Regolamento del Decoro Urbano art. 8, comma 1	Scuotere, stendere e asciugare panni o altri oggetti su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi, prospicienti spazi e aree pubbliche	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Urbano art. 9	Lavatura e pulitura delle serrande e delle vetrine collocate all'esterno deinegozi o dei fabbricati fuori dalla fascia oraria 6.00 - 9.00.	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 50
Regolamento del Decoro Urbano art. 10, comma 1	Collocare sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio oggetti mobili non adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 300

<p>Regolamento del Decoro Urbano art. 10, comma 2</p>	<p>Annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni creando disturbo o pericolo al pubblico transito.</p>	<p>D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500</p>	<p>€ 50</p>
<p>Regolamento del Decoro Urbano art. 10, comma 3</p>	<p>Nell'annaffiare i vasi posti sulle finestre o sui balconi è vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull'altrui proprietà.</p>	<p>D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500</p>	<p>€ 50</p>
<p>Regolamento del Decoro Urbano art. 11, comma 1</p>	<p>Mancato mantenimento in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne)</p>	<p>D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500</p>	<p>€ 50</p>
<p>Regolamento del Decoro Urbano art. 11, comma 2</p>	<p>Mancata vigilanza sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.</p>	<p>D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500</p>	<p>€ 50</p>

Regolamento delDecoro Urbano art. 11, comma 3	Mancata pulizia e manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori. In particolare, detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento	D.Lgs. 267/00, art. 7-bis da € 25 a € 500	€ 150
---	---	---	-------

### **Art. 13 – Messa in ripristino dello stato dei luoghi**

1. Gli interventi di ripristino sono sempre a carico dei trasgressori, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge. Nel caso di non individuazione dei trasgressori, la Giunta Comunale potrà valutare l'esecuzione dei ripristini ad opera e spese dell'Amministrazione comunale.
2. In caso di violazioni al decoro urbano riguardanti beni di Enti pubblici diversi dal Comune, la Giunta comunale, previa intesa con l'Ente interessato, potrà valutare forme di compartecipazione e/o contribuzione nell'ambito della valorizzazione e tutela del patrimonio cittadino.
3. Analoga procedura è osservata per violazioni al decoro urbano riguardanti beni di altri Enti e soggetti, con riferimento ai principi, finalità e ambito di applicazione del presente Regolamento.
4. I casi di cui ai precedenti commi 1. e 2. possono essere demandati dalla Giunta Comunale con apposito atto ai Settori di competenza.

### **Art. 14 – Vigilanza**

1. al fine di ridurre il fenomeno di abbandono dei rifiuti su suolo pubblico ed individuare i responsabili degli abusi, l'Amministrazione Comunale utilizza sistemi di videosorveglianza, anche tramite l'installazione di fototrappole (Art. 2 comma 2.b) e comma 2.d); art. 7 comma 6.a) del Regolamento attivazione Impianto Videosorveglianza Cittadina);
2. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, il corpo di Polizia Locale del Comune di Grottaferrata, le Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Grottaferrata, gli Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Volontarie delle associazioni riconosciute ed i soggetti, anche esterni, appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale di Grottaferrata.

### **Art. 15 – Collaborazione dei cittadini**

1. La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini (anche se costituiti in associazioni, enti, organismi, istituzioni o imprese private) potrà consistere anche in forme di "adozione" da parte degli stessi di aree verdi o di aree della città, in proposte di sponsorizzazione, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina. A tal fine i soggetti interessati potranno formulare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale. Le richieste di "adozione", ove accettate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere regolate da apposita convenzione come previsto nel Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Grottaferrata.

**Art. 16 – Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano**

1. Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri Strumenti Regolamentari, Piani e/o Ordinanze Comunali (Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento comunale sulla tutela degli animali, Regolamento del Verde Pubblico e Privato, Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni, Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani), si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute.

**Art. 17 – Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si abrogano tutte le disposizioni comunali con lo stesso confliggenti e/o incompatibili.